

# SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XII LEGISLATURA —————

N. 2514

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori TAMPONI, FOLLONI, PERLINGERI,  
ZANOLETTI, COSTA, BALLESI, CAMO, CUSUMANO, DEGAUDENZ,  
DELFINO, FABRIS Pietro, SECCHI e BRICCARELLO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° FEBBRAIO 1996

---

Istituzione dell'Accademia del doppiaggio

---

ONOREVOLI SENATORI. - Siamo ormai nel 2000. Tutti i modi di comunicare devono confrontarsi con le nuove realtà tecnologiche: cinema e televisione sono tra questi.

Lo scadere del secondo millennio sta portando a compimento quella grande trasformazione cominciata agli inizi del ventesimo secolo con le grandi scoperte nel campo delle comunicazioni.

Il rapido perfezionarsi e moltiplicarsi dei canali d'informazione e comunicazione grazie all'uso delle tecnologie digitali, del cavo, del viaggio sui *bit* e dei satelliti, ha allargato a dismisura gli orizzonti conoscitivi dell'uomo, che oggi più che mai, e sempre più, è cittadino del mondo al di là dei confini etnici, regionali e culturali.

In ambito continentale (cioè europeo) si procede inoltre a grandi passi verso la realizzazione di un'unione che consenta e favorisca al proprio interno la libera circolazione delle idee, delle persone e della «cultura».

In quest'ottica hanno avuto grande sviluppo quei settori che parlano un linguaggio universale e la cui comprensione e funzione godono di grande immediatezza: stiamo parlando ovviamente di quella «grande macchina» creatrice d'immagini, storie, emozioni che è il cinema, e che nella seconda metà del secolo è diventata anche la televisione (*fiction*).

Riguardo allo specifico cinematografico e televisivo nel processo di trasformazione che rende l'opera originale fruibile da pubblici di cultura e lingua diverse, figura fondamentale è quella dell'attore doppiatore.

Alla stregua di un concertista che esegue ed interpreta una partitura già scritta, l'attore doppiatore, nella sua lingua e con le sue capacità professionali, interpreta emozioni già espresse, parole già dette, storie già raccontate da un collega di madrelingua diversa, aderendo con la sua voce al perso-

naggio cui quell'attore ha dato vita, nel pieno rispetto degli intenti artistici dell'opera originale.

L'anno 2000, oltre a rappresentare una data di grande importanza nella storia dell'uomo con le scadenze del secondo millennio, costituisce un significativo traguardo nell'ambito della realizzazione dell'Unione europea verso la formazione di una società multirazziale, multiculturale e multimediale ove si contempla la libera circolazione di idee e di persone.

Forte è quindi la spinta verso normative comuni che favoriscano e controllino lo sviluppo di attività umane e imprenditoriali, gli scambi culturali, la cooperazione e la formazione.

Si vuole sottoporre all'attenzione del Paese e dei suoi organi preposti una serie di considerazioni riguardanti la formazione, la valorizzazione, la promozione e la tutela del lavoro dell'attore doppiatore in Italia e all'estero.

È noto che gli attori doppiatori italiani sono universalmente considerati i migliori del mondo, ma non tutti sono a conoscenza che il settore del doppiaggio ha subito in questi ultimi anni una forte contrazione in termini occupazionali, dopo aver in precedenza conosciuto un repentino espandersi in seguito alla nascita di numerosi poli televisivi.

Ma proprio questo fenomeno ha fatto sì che le regole tradizionali che lo governavano risultassero insufficienti ed obsolete, soprattutto in considerazione della diversificazione e della moltiplicazione incontrollata (e incontrollabile) dei canali di consumo del prodotto doppiato negli ultimi vent'anni.

Tutto questo non poteva che portare a una *deregulation* del mercato con conseguente strappo del rapporto costo-prodotto ed evidente impoverimento della qualità.

## XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In quest'ottica la salvaguardia del prodotto linguistico, inteso come rispetto e promozione della lingua e del linguaggio italiani, va riconquistata e difesa per la tutela dell'utente.

La citata e recente contrazione del mercato ha altresì provocato lo smembramento dell'intero settore che, in assenza di normative adeguate, ha visto scadere il profilo economico e le condizioni dell'ambiente di lavoro.

Ad attenta analisi va inoltre sottoposto il fenomeno della nascita di numerosi centri privati, pseudo scuole di doppiaggio che approfittando della *deregulation* in atto specula sulla necessità e la passione dei giovani. Queste pseudo scuole provvedono ad una «formazione molto scadente di attori doppiatori», non professionalmente valida, incontrollata e che spesse volte termina, con la scusa del tirocinio gratuito, in uno sfruttamento illegale del lavoro.

Per tutto questo ci sembra opportuno e necessario proporre la costituzione di una Accademia del doppiaggio, cui demandare la formazione professionale e l'addestramento pratico degli attori doppiatori e la valorizzazione della cultura del doppiaggio nei suoi molteplici aspetti.

L'Accademia deve rappresentare una struttura agile, non burocratizzata, che sia capace di creare una cultura del doppiaggio che, attraverso il primario ausilio di coloro che per «chiara fama» sono ritenuti i più validi doppiatori italiani e di quanti abbiano doti scientifiche e bagaglio di esperienza, dovrà saper promuovere un processo organico di miglioramento dell'attuale livello del doppiaggio italiano ed avviare alla carriera artistica quanti vi siano naturalmente predisposti.

L'Accademia dovrà essere anche il naturale completamento di quelle altre strutture preposte alla valorizzazione della cultura e dell'economia cinematografica e televisiva nel solco della tradizione italiana universalmente apprezzata.

In sintesi, se questo Parlamento condividerà in tempi brevi la nostra proposta, oltre che a rispondere alle aspettative di quanti operano e di quanti vorrebbero operare in questo settore, si porranno le basi perchè, attraverso di essa, si incida positivamente sul costume, sulla difesa della nostra lingua, sulla cultura, sull'economia e sull'occupazione, legate al divenire della comunicazione e delle tecnologie innovative che riguardano l'arte del doppiaggio.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

*(Istituzione dell'Accademia del doppiaggio)*

1. È istituita, con sede in Roma, l'Accademia del doppiaggio. L'Accademia è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza ed alla tutela della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo.

2. L'Accademia ha il compito della formazione professionale e dell'addestramento pratico degli elementi artistici, tecnici e direttivi che concorrono alla produzione cinematografica in qualità di attori doppiatori.

3. L'Accademia ha lo scopo di promuovere e dare incremento agli studi, alle ricerche ed alle esperienze nel campo del doppiaggio anche mediante pubblicazioni e formazione di banche dati pubbliche, di archivi, al fine di elevare e diffondere la cultura cinematografica per il miglioramento della produzione nazionale e per la salvaguardia della lingua e della cultura italiana.

4. Per la realizzazione dei compiti e degli scopi di cui ai commi 2 e 3, l'Accademia provvede all'organizzazione e al funzionamento di adeguati Centri sperimentali di doppiaggio, con annessi laboratori e teatri di posa e corsi teorico-pratici, per i quali potranno essere assegnate borse di studio.

5. La durata del corso accademico è stabilito in tre anni con i seguenti insegnamenti fondamentali:

- a) lingua e letteratura italiana;
- b) due lingue straniere, di cui almeno una del ceppo latino;
- c) diritto civile;
- d) diritto delle telecomunicazioni;
- e) diritto internazionale pubblico e privato;
- f) diritto d'autore;
- g) storia del cinema;

- h) storia del teatro;
- i) organizzazione del doppiaggio;
- l) recitazione e dizione.

6. Fermi restando gli insegnamenti indicati al comma 5, il programma di insegnamento, la sua articolazione e i particolari requisiti per l'ammissione sono adottati con regolamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 29 agosto 1988, n. 400, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, di concerto col Ministero di grazia e giustizia e col Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Sono altresì adottati con regolamento, ai sensi del comma 3 dell'articolo 17 della legge 29 agosto 1988, n. 400, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo, di concerto col Ministero di grazia e giustizia col Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

- a) le norme di accesso all'Accademia;
- b) le norme di assunzione e di stato giuridico del personale, la dotazione organica del personale stesso, il trattamento economico di attività e di previdenza.

8. Per la copertura dei posti organici del personale si farà ricorso ai lavoratori pubblici in mobilità residenti nella regione interessata.

9. L'Accademia rilascia, al termine degli studi, il titolo di «Esperto nella disciplina del doppiaggio».

## Art. 2.

1. Lo Statuto dell'Accademia del doppiaggio è approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto col Ministro del tesoro e col Ministro per la funzione pubblica, sentita la Commissione nazionale per la cinematografia.

2. Son organi del Centro sperimentale di doppiaggio:

- a) il presidente;
- b) il consiglio di amministrazione;
- c) il collegio dei revisori dei conti.

3. Il presidente, scelto fra persone particolarmente qualificate sul piano culturale e professionale, è nominato con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, sentite le competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Il presidente ha la legale rappresentanza dell'Accademia del doppiaggio, dura in carica quattro anni e può essere confermato una sola volta. In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vicepresidente. Al presidente spetta una indennità annua di carica, la cui misura è determinata con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto col Ministro del tesoro.

4. Il consiglio di amministrazione è composta da:

- a) il presidente dell'Accademia del doppiaggio;
- b) quattro esperti del doppiaggio;
- c) un rappresentante dell'Ente cinema-spa;
- d) un rappresentante della RAI-Radio-televisione italiana.

5. Gli esperti di cui al comma 4, lettera b), scelti tra personalità di particolare competenza nel campo del doppiaggio cinematografico ed audiovisivo fra gli autori, gli attori, i dialoghisti, i registi di doppiaggio, i tecnici e i produttori, sono nominati con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, sentito il parere della Commissione nazionale per la cinematografia. Il vicepresidente è nominato dal consiglio di amministrazione tra i suoi componenti. I compensi spettanti al vicepresidente e agli altri membri del consiglio di amministrazione sono determinati con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto col Ministro del tesoro.

6. Il controllo della gestione finanziaria dell'Accademia del doppiaggio è demandato ad un collegio di tre revisori che vengono

nominati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento dello spettacolo. I revisori dei conti durano in carica tre anni e possono essere confermati. I revisori compilano, sul bilancio preventivo e sul conto consuntivo, distinte relazioni che sono comunicate alla Presidenza del Consiglio dei ministri e al Ministero del tesoro. Ai componenti del collegio dei revisori dei conti spetta un emolumento nella misura fissata anno per anno dal Ministro del tesoro.

7. Il direttore generale del Centro sperimentale di doppiaggio è nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione; il relativo rapporto di lavoro è regolato con contratto di diritto privato di durata non superiore a cinque anni. La deliberazione di nomina, che fissa anche il trattamento economico del direttore generale, è approvata con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto col Ministro del tesoro. Il direttore generale del Centro sperimentale:

a) cura l'esecuzione dei provvedimenti deliberati dal consiglio di amministrazione e l'organizzazione ed il funzionamento dei corsi, dei dipartimenti, degli uffici e dei servizi dell'ente;

b) dirige il personale dell'ente;

c) svolge le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione.

8. La gestione finanziaria dell'Accademia del doppiaggio si svolge in base al bilancio di previsione deliberato dal consiglio di amministrazione entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello al quale si riferisce ed approvato dall'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto col Ministro del tesoro. Il contenuto e la struttura del bilancio di previsione sono determinati secondo le disposizioni di cui agli articoli 2423 e seguenti del codice civile. Con decreto dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto col Ministro del tesoro, è emanato, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento amministrativo e contabile dell'Accademia del doppiaggio, deliberato dal consiglio di amministrazione. Il regolamento dovrà tenere conto delle peculiari

esigenze dell'ente, anche in deroga alle disposizioni di cui al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1979, n. 696, e successive modificazioni.

9. I contratti stipulati dall'Accademia del doppiaggio nell'esercizio della propria attività istituzionale sono disciplinati dalle norme del codice civile. Per esigenze didattiche, di ricerca e di produzione dell'ente, possono essere conferiti incarichi, ai sensi del comma 6 dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, ad esperti in materia cinematografica, audiovisiva e della comunicazione; in tal caso le relative deliberazioni sono soggette all'approvazione dell'autorità competente in materia di spettacolo, di concerto col Ministro del tesoro.

10. Il conto consuntivo è accompagnato da una relazione sull'attività svolta ed è trasmesso all'autorità competente in materia di spettacolo, che lo approva di concerto col Ministro del tesoro.